



# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI**  
*DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI*

---

CIRCOLARE N. 23 / 2012

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA (ESCLUSI I PREFETTI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA, DELLA SICILIA E DELLA SARDEGNA)	<u>LORO SEDI</u>
<i>e, per conoscenza</i>	
AI PREFETTI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA, DELLA SICILIA E DELLA SARDEGNA	<u>LORO SEDI</u>
AI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE DI TRENTO E BOLZANO	<u>LORO SEDI</u>
AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA SERVIZI DI PREFETTURA	<u>AOSTA</u>
ALLA REGIONE AUTONOMA TRENINO- ALTO ADIGE RIPARTIZIONE II AFFARI ISTITUZIONALI, COMPETENZE ORDINAMENTALI E PREVIDENZA – UFFICIO ELETTORALE E PER I RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI TERRITORIALI	<u>TRENTO</u>
ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO RIFORME - SERVIZIO ELETTORALE	<u>UDINE</u>
ALLA REGIONE SICILIANA ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA. DIPARTIMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI SERVIZIO 5 ELETTORALE	<u>PALERMO</u>
ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DIREZIONE GENERALE DELLA PRESIDENZA – SERVIZIO ELETTORALE VOLONTARIATO E PARI OPPORTUNITA'	<u>CAGLIARI</u>

**OGGETTO:** Elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario di domenica 6 e lunedì 7 maggio 2012, con eventuale turno di ballottaggio domenica 20 e lunedì 21 maggio 2012.

Ammissione di elettori all'esercizio del diritto di voto con procedura speciale.  
Adempimenti inerenti alle fasi di votazione e di scrutinio.  
Elezioni della Commissione elettorale comunale.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

In vista delle consultazioni elettorali indicate in oggetto, ai fini dei prossimi adempimenti relativi alle fasi di votazione e di scrutinio, devono intendersi ora richiamate, per le sole parti riferite alle elezioni comunali e con una scansione temporale da correlare alla diversa data di votazione, le seguenti disposizioni impartite, nell'ambito della **circolare n. 31** del 29 aprile 2011 alle lettere: a) *Componenti del seggio, rappresentanti delle liste, ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio presso il seggio*; d) *Degenti in ospedali e case di cura*; e) *Ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità*; f) *Detenuti*, nonché con la **circolare n. 34** del 5 maggio 2011, segnatamente ai seguenti punti: a) *Divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini*; b) *Ammissione presso il seggio dei rappresentanti delle liste*; c) *Ammissione al voto di elettori non deambulanti o portatori di handicap*; d) *Adempimenti del seggio in sede di ammissione degli elettori alla votazione*; e) *Dati personali trattati da scrutatori e rappresentanti: limiti e doveri*; f) *Speditezza e regolarità delle operazioni di voto*; h) *Trasmissione da parte dei presidenti di seggio dei plichi contenenti le liste utilizzate per la votazione, le schede residue ed i registri per l'annotazione del numero delle tessere elettorali*; i) *Orari di scrutinio*; l) *Osservanza delle norme relative alle operazioni di spoglio*; m) *Principio di salvaguardia della validità del voto*.

\*\*\*\*\*

Si ritiene utile riportare schematicamente i termini di attuazione di alcuni adempimenti di cui alla predetta circolare n. 31, pregando le SS.LL. di voler sensibilizzare opportunamente i responsabili delle strutture interessate affinché vengano espletati scrupolosamente gli adempimenti di loro competenza e venga data una completa informazione ai soggetti interessati in ordine alle modalità di esercizio del loro diritto.

- **Degenti in ospedali e case di cura** (cui alla lettera d)

Ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. n. 570 /1960, la dichiarazione dell'elettore intesa a votare per le elezioni comunali nel luogo di ricovero (purché egli sia elettore del comune ove si svolgono le consultazioni e nel cui ambito territoriale è compreso il luogo di cura) recante in calce l'attestazione del direttore sanitario, deve pervenire, per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto di cura, al comune non oltre il terzo giorno antecedente la votazione.

Il sindaco del comune, dopo i prescritti controlli, includerà il nominativo del richiedente in uno degli appositi elenchi, distinti per sezioni elettorali, che dovranno essere consegnati ai



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

---

presidenti di seggio, per le relative annotazioni nelle liste sezionali, **nelle ore antimeridiane del sabato precedente la votazione**, unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell'Ufficio. Provvederà inoltre a rilasciare immediatamente all'interessato, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi; tale attestazione varrà come autorizzazione a votare nel luogo di cura e dovrà essere esibita al presidente di seggio unitamente alla tessera elettorale.

Il voto sarà raccolto con le modalità descritte ai numeri 1), 2) e 3) della lettera d) della circolare n. 31 sopra richiamata.

- **Ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità** (di cui alla lettera e).

Si osservano i medesimi termini procedurali di cui al precedente punto. La raccolta del voto è fatta in ogni caso a cura dell'ufficio distaccato di sezione (c.d. seggio volante) secondo le modalità previste dall'art. 44 del d.P.R. n. 570 del 1960.

- **Detenuti** (di cui alla lettera f)

Ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976 n. 136, anche per i detenuti è prevista l'ammissione al voto nel luogo di detenzione (purché essi siano elettori del comune in cui si vota e nel cui ambito territoriale è ricompreso il luogo di detenzione) previa espressa domanda, recante in calce l'attestazione dell'istituto, da far pervenire al sindaco, a cura dell'istituto di pena, non oltre il terzo giorno precedente la data di votazione. Il voto verrà raccolto da un seggio speciale, secondo le modalità di cui agli artt. 8 e 9 della richiamata legge n. 136/1976.

\*\*\*\*\*

*In ordine ad alcuni punti della circolare n. 34 del 2011, si forniscono di seguito alcune precisazioni.*

- **Ammissione presso il seggio dei rappresentanti delle liste** (di cui alla lettera b).

Si rammenta che **le designazioni dei rappresentanti delle liste presso i seggi devono essere effettuate solo personalmente dai delegati di lista non essendo prevista alcuna facoltà di subdelega**. Le predette designazioni, se non siano state comunicate **entro venerdì 4 maggio** al segretario del comune, dovranno essere presentate direttamente presso il seggio **sabato pomeriggio**, durante le operazioni di autenticazione delle schede di votazione o la **domenica mattina, prima dell'inizio della votazione**.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

---

Si rammenta inoltre che i rappresentanti delle liste - ed analogamente anche il presidente della sezione, gli scrutatori, il segretario del seggio e le forze dell'ordine in servizio presso il seggio – possono, **previa esibizione della tessera elettorale**, esprimere il loro voto nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni solo se siano elettori del comune (in quanto siano iscritti nelle liste elettorali di altra sezione dello stesso Comune). I medesimi elettori possono votare presso tale sezione anche per l'elezione degli organi circoscrizionali, ove previste, sempreché siano elettori della circoscrizione alla quale si riferisce quella consultazione.

**Non è necessaria alcuna domanda, essendo il diritto di voto riconosciuto “ope legis”.**

***Ammissione al voto di elettori non deambulanti o portatori di handicap (di cui alla lettera c)***

Ferme restando le prescrizioni a carico dei comuni finalizzati ad agevolare la votazione degli elettori non deambulanti in conformità della legge 15 gennaio 1991, n. 15, e le dettagliate indicazioni procedurali contenute nella circolare n. 34 del 2011, **si pregano le SS.LL. di richiamare l'attenzione dei dirigenti delle Aziende Sanitarie Locali sensibilizzandoli in ordine all'esigenza che i certificati attestanti l'esistenza di un'infermità fisica, che impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore, siano compilati in maniera tale da non ingenerare dubbi o perplessità nei presidenti di seggio circa la sussistenza dei requisiti per l'ammissione al voto “assistito”.**

\*\*\*\*\*

Come noto, il Consiglio comunale neo eletto, nella prima seduta successiva alle elezioni, procede ad eleggere la Commissione elettorale comunale, ai sensi degli artt. 12 e 13 del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.

Tale Commissione è composta dal Sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri.

In tali comuni, ai sensi dell'art. 13, risulterebbero eletti componenti della Commissione i consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti, purché non inferiore a tre.

Peraltro, come noto, l'art. 17, comma 16, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ha modificato - a decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione - la composizione dei consigli comunali dei comuni fino a 10.000 abitanti che, secondo le fasce demografiche considerate dal legislatore, risultano essere le seguenti:



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

---

- 6 consiglieri nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
- 7 consiglieri nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;
- 10 consiglieri nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.

In relazione a quanto sopra, si ritiene che la disposizione contenuta all'interno del suddetto art. 13, primo comma, del d.P.R. n. 223/1967, relativa al quorum di voti per essere eletti componenti nella Commissione elettorale comunale, sia chiaramente incompatibile con la nuova composizione dei consigli dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, prevista dal richiamato art. 16, comma 17, del decreto-legge n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011. **Tale quorum, pertanto, limitatamente ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, deve considerarsi non più operante perché la relativa disposizione risulta implicitamente abrogata dalla normativa sopravvenuta.**

Pertanto, nell'unica votazione ai fini delle elezioni della medesima Commissione nei comuni aventi una popolazione fino a 5.000 abitanti, verranno eletti i consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti, ferma restando la necessità di garantire un membro della minoranza ai sensi del secondo comma del citato articolo 13 del d.P.R. n. 223/1967.

\*\*\*\*\*

Ricordando, in ogni caso, per eventuali approfondimenti, che la Pubblicazione n. 14 - *Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione* è da tempo presente sul sito di questo Ministero, si pregano le SS.LL. di richiamare l'attenzione dei sindaci dei comuni e, per il loro tramite, dei presidenti di seggio su quanto sopra, ai fini di tutelare il diritto di voto di tutti i cittadini.

Le SS.LL. vorranno altresì rendere noti i contenuti della presente circolare, per le parti d'interesse, anche alle forze politiche locali.

I Prefetti della Sardegna, ai quali la presente circolare è diretta per conoscenza, vorranno a loro volta diramare le direttive di cui sopra nei rispettivi ambiti di competenza, modulando la temporalizzazione degli adempimenti con riferimento alla data di votazione del 10 e dell'11 giugno 2012.

Si resta in attesa di un cortese cenno di ricezione e adempimento.

IL DIRETTORE CENTRALE  
(Guglielman)

Cut/Or/Sfo